

## **Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all'interno dell'Ordine delle professioni Infermieristiche di Siena e per la tutela dell'identità del segnalante (WHISTLEBLOWING)**

**Approvato con Delibera n. 37/2024 del 07.06.2024**

### **Premessa**

L'istituto del *Whistleblowing* è finalizzato a garantire la tutela dei dipendenti che procedono alla segnalazione di illeciti e condotte irregolari potenzialmente lesivi dell'integrità dell'amministrazione.

Il presente Disciplinare ha come scopo quello di regolamentare la procedura di gestione delle segnalazioni di illeciti nell'ambito dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Siena (di seguito "OPI di Siena" o "Ordine") e di rendere note le modalità con cui l'ente garantisce le tutele del segnalante così come introdotte e disciplinate dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Il Disciplinare è redatto in conformità delle "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC.

### **Art. 1 – Autori delle segnalazioni**

1. Il segnalante è la persona fisica testimone di un illecito o di una irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa presso l'OPI di Siena e che decide di segnalarlo.

2. Ai fini del presente disciplinare, le segnalazioni possono essere presentate da:

- dipendenti dell'OPI di Siena;
- collaboratori e consulenti esterni;
- lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'OPI di Siena;
- coloro che segnalano o divulgano informazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro con l'OPI di Siena nel frattempo terminato.
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ordine.

3. A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico. In particolare, le segnalazioni potranno essere presentate anche nel caso in cui rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre

fasi precontrattuali; o durante il periodo di prova; o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico

## **Art. 2 – Contenuto della segnalazione**

1. Il contenuto della segnalazione può riguardare:
  - corruzione e cattiva amministrazione, abuso di potere;
  - cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale;
  - appalti illegittimi;
  - concorsi illegittimi;
  - conflitto di interessi;
  - mancata attuazione della disciplina anticorruzione;
  - adozione di misure discriminatorie da parte dell'Ordine;
  - assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni o adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 dell'art. 1 della L. n. 179/2017 e s.m.i.;
  - incarichi e nomine illegittime, anche in violazione del D. Lgs. n. 39/2013;
  - la realizzazione di comportamenti ritorsivi adottati dall'amministrazione nei confronti del *whistleblower*.

2. Ai fini del presente Disciplinare, sono comunque oggetto di segnalazione, non solo gli illeciti relativi all'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate, rispettivamente, agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto Codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.

3. Non possono essere invece oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale del segnalante.

## **Art. 3 - Condizioni e modalità di segnalazione**

1. Il presente Disciplinare è finalizzato a tenere indenne il soggetto che segnala condotte illecite da conseguenze pregiudizievoli sulle condizioni di lavoro o, più in generale, della propria sfera giuridica.

2. Il legislatore riconosce ai soggetti del settore pubblico la possibilità di segnalare ogni tipologia di violazione attraverso tutti i canali attivabili: canale interno, canale esterno presso ANAC, divulgazione pubblica, denuncia all'Autorità Giudiziaria.

3. L'OPI di Siena si è dotato di un apposito canale interno per ricevere e trattare le segnalazioni come disposto dal richiamato D.lgs. n. 24/2023 il quale favorisce i canali interni quali più prossimi all'origine delle questioni oggetto della segnalazione.

4. Fermo restando la preferenza per il canale interno il decreto prevede, altresì, la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno nei seguenti casi:

a) se il canale interno obbligatorio - non è attivo - è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;

b) la persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o potrebbe determinare comunque un rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

5. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, e può essere effettuata quando ad una segnalazione interna a cui l'Ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli.

6. Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

#### **Art. 4 – Segnalazioni anonime**

1. Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

2. Le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni vengono considerate e gestite dall'Ordine secondo i criteri stabiliti per le segnalazioni ordinarie.

3. L'OPI di Siena è tenuto a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione secondo i criteri generali di conservazione degli atti applicabili rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

#### **Art. 5 - Segnalazione interna**

1. L'inoltro delle segnalazioni interne può avvenire mediante l'utilizzo della piattaforma denominata "WhistleblowingPA", resa disponibile dall'Ordine sul proprio sito istituzionale per la raccolta delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti pubblici e assimilati, nell'ottica di garantire la più elevata tutela di riservatezza e una maggiore celerità di trattazione della segnalazione. La piattaforma adotta modalità di trattamento dei dati personali conformi ai principi e alle disposizioni del regolamento europeo per la protezione dei dati personali UE 2016/679 (GDPR).

2. Il nome del segnalante è conosciuto esclusivamente dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) nominato presso l'OPI di Siena che ha il compito di ricevere analizzare e verificare le segnalazioni.

3. Tale piattaforma consente al segnalante di ricevere un codice identificativo univoco (c.d. "key code") ottenuto mediante un protocollo di crittografia, grazie al quale potrà, altresì, essere costantemente informato sullo stato della propria segnalazione.

4. La piattaforma, adattata alle esigenze e specifiche dell'Ordine, è accessibile all'indirizzo:

- dalla home page del sito web dell'OPI di Siena: <https://www.opisiena.it/si/> al link "WhistleblowingPA";

- dalla sezione di amministrazione Trasparente titolata “Altri contenuti”:  
<https://www.opisiena.it/si/85-amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione> ;

5. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT, essa andrà inviata direttamente all’ANAC seguendo le modalità indicate sul sito: [www.anticorrusione.it](http://www.anticorrusione.it).

6. Mediante segnalazione all’Ordine in busta chiusa. A tal fine ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione, questa deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” al RPCT. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte dell’OPI.

7. La segnalazione può pervenire anche in forma orale, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT che dovrà avvenire in ogni caso entro 15 giorni dalla data della richiesta.

8. Il RPCT rilascia alla persona segnalante apposito avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione ed ha cura di mantenere le interlocuzioni con il segnalante medesimo. Il RPCT può richiedere in ogni caso, ove necessario, integrazioni alla segnalazione pervenuta.

9. Il RPCT da diligente seguito alle segnalazioni ricevute e fornisce riscontro alle medesime entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

10. Il RPCT mette a disposizione informazioni chiare, sull’apposita pagina del sito istituzionale dell’Ordine, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all’art. 1 del presente disciplinare.

## **Art. 6 – Tutela del segnalante**

1. Conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023, l’OPI di Siena assicura la tutela del segnalante prevedendo, in particolare, che:

- a) l’identità del segnalante non sia rivelata a soggetti diversi dal RPCT, che tratta la segnalazione;
- b) la riservatezza, oltre che all’identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l’identità del segnalante.
- c) la riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni interne effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione;
- d) il segnalante non possa essere destinatario di misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle proprie condizioni di lavoro (c.d. provvedimenti ritorsivi o discriminatori) da parte dell’Amministrazione derivanti dalla segnalazione effettuata. La presunta adozione di misure ritorsive

nei confronti del segnalante deve essere comunicata ad ANAC, alla quale è affidato il potere di accertare che la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti e, nel caso, di applicare le sanzioni amministrative previste. La comunicazione può avvenire da parte del segnalante o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative accedendo alla pagina del sito istituzionale di ANAC “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti e irregolarità *ex art. 54-bis, D.lgs. 165/2001 whistleblowing*”;

e) sia esclusa la responsabilità del segnalante (nei limiti previsti dall’art. 3, della Legge n. 179/2017) nel caso in cui riveli, per giusta causa, notizie coperte dall’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l’obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.);

2. la segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. La segnalazione è inoltre sottratta all’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 co. 2, del d.lgs. 33/2013.

3. Il suddetto regime di tutela opera nei soli casi di soggetti individuabili e riconoscibili da parte del RPCT. Non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa.

4. L’identità del segnalante, può essere rivelata, previa acquisizione del consenso espresso dello stesso al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l’addebito disciplinare;

b) nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

## **Art. 7 – Procedura segnalazione interna**

1. Al RPCT spetta garantire la corretta impostazione del procedimento di gestione della segnalazione, che si svolge secondo le seguenti fasi:

a) Invio segnalazione: il segnalante accede alla piattaforma tramite l’indirizzo indicato al precedente art. 5 e previa identificazione, compila i campi obbligatori del questionario predefinito per la formulazione della segnalazione. I dati personali conferiti dal segnalante rispettano il principio di minimizzazione di cui all’art. 5 del GDPR. I campi di cui occorre la compilazione permettono l’indicazione di una serie di informazioni utili a circostanziare la segnalazione e a facilitare, conseguentemente, le attività di verifica e di analisi a cura del RPCT. In particolare, dalle informazioni inserite devono risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. Con la segnalazione possono essere trasmessi documenti utili a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato. I predetti requisiti dovranno essere rispettati anche nel caso di trasmissione della segnalazione mediante gli altri canali previsti dal presente disciplinare.

b) Esame preliminare: il RPCT verifica la sussistenza dei presupposti e requisiti riferiti sia al segnalante che al contenuto della segnalazione indicati agli artt. 1 e 2 del presente Disciplinare, necessari per accordare al segnalante le tutele di cui all’art. 6, dando immediato ed esclusivo rilievo agli elementi oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione. Ove quanto indicato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può chiedere al segnalante di integrare la segnalazione con ulteriori chiarimenti,

documenti e informazioni. Quanto ai tempi procedurali, l'esame preliminare della segnalazione si conclude entro quindici giorni lavorativi, che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione.

c) Istruttoria e valutazione: l'attività istruttoria si sostanzia in attività di verifica e di analisi ed è finalizzata a verificare l'effettiva sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione. Al fine di istruire la segnalazione, il RPCT ha accesso a qualunque documento, sistema informativo o fonte informativa presso l'Ordine. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, garantendo che le comunicazioni effettuate non consentano di risalire all'identità del segnalante o all'identità del soggetto o dei soggetti coinvolti nella segnalazione. Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può avvalersi di collaboratori dallo stesso puntualmente designati, ai quali non è consentito l'accesso all'identità del segnalante e comunque tenuti agli stessi vincoli di riservatezza nei confronti delle persone coinvolte nella segnalazione cui è sottoposto il RPCT. Il termine per la definizione dell'istruttoria è di sessanta giorni, a decorrere dalla data di avvio della stessa. Laddove necessario, il RPCT può essere autorizzato dal Consiglio Direttivo ad estendere i predetti termini fornendo adeguata motivazione.

d) Conclusione del procedimento: a conclusione dell'istruttoria, il RPCT valuta la fondatezza della segnalazione. Qualora ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione. Qualora invece la segnalazione risulti fondata, il RPCT redige una relazione sulle attività svolte e sulle relative risultanze istruttorie, disponibile agli atti per il prosieguo della gestione procedimentale a cura dei competenti soggetti interni e/o esterni. Nel rispetto dei termini di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 5 del presente disciplinare, il RPCT comunica, altresì, l'esito del procedimento al segnalante e riferisce delle attività svolte al vertice amministrativo nel rispetto dei vincoli di riservatezza indicati al successivo art. 8. Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione – nel rispetto della tutela della riservatezza del segnalante – alle Autorità giudiziarie competenti.

## **Art. 8 – Riservatezza e tutela dei dati personali**

1. Conformemente ai principi stabiliti dalla Regolamento UE 2016/679, l'OPI di Siena, che si qualifica come Titolare del trattamento dei dati personali trattati nel corso del procedimento di segnalazione, ha cura di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato, al fine di proteggere entrambi i soggetti dai rischi cui in concreto sono esposti e avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

2. Nella scelta dello strumento da utilizzare è stato rispettato il principio di "Privacy by Design" in particolare l'Ordine ha:

- Verificato gli strumenti disponibili per l'esecuzione dell'adempimento;
- Selezionato una piattaforma on line tramite: una verifica preventiva del fornitore per la conformità GDPR; una valutazione di impatto per lo strumento selezionato.

3. Il fornitore selezionato è stato nominato formalmente "Responsabile del Trattamento".

4. RPCT opera in qualità di autorizzato al trattamento e ha cura di rispettare l'obbligo di riservatezza nei confronti dell'identità del segnalante, espungendone i riferimenti dalle comunicazioni a terzie dalla documentazione eventualmente prodotta nel corso del procedimento.

5. Le autorità e gli organismi esterni all'amministrazione tenuti a gestire eventuali procedimenti

inerenti ai medesimi fatti e comportamenti segnalati si configurano, all'atto stesso dell'apertura del fascicolo, come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali acquisiti nel corso della procedura.

## **Art. 9 – Rimandi**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si applicano le previsioni di cui al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e al quadro normativo di riferimento in vigore.